

Edizione di lunedì 24 agosto 2015

EDITORIALI

[Quale futuro per gli studi di settore?](#)

di Giovanni Valcarenghi

CONTENZIOSO

[Dirigenti illegittimi e danno erariale](#)

di Luigi Ferrajoli

CRISI D'IMPRESA

[Quando il debito bancario a breve si inchioda: problemi di ristrutturazione](#)

di Massimo Buongiorno

ADEMPIMENTI

[Entro il 10/11/2015 la rettifica del 730 con la sanzione ridotta](#)

di Luca Mambrin

IVA

[L'utilizzo esclusivo di carte di credito e debito evita la tenuta della scheda carburante](#)

di Luca Caramaschi

EDITORIALI

Quale futuro per gli studi di settore?

di Giovanni Valcarenghi

Tutte le

opinioni sono rispettabili e, come tali, contribuiscono ad alimentare riflessioni e spunti che dovrebbero apportare

miglioramenti al sistema. Quando, però, le riflessioni provengono da **soggetti altamente qualificati**, sia pure se espresse a titolo personale, vanno vagilate in modo ancor più critico e, se del caso, vanno contrastate in modo esplicito e puntuale, ove si ritenga che possano condurre a conclusioni errate.

Con questo approccio, tornato dalle vacanze, ho letto il contributo del **Prof. Santoro, consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri, in tema di possibile rilancio degli studi di settore:** lo spunto deriva dalla constatazione di una assenza, nella legge delega fiscale, di interventi sullo strumento, unitamente all'auspicio di una loro rivitalizzazione da inserire nella Legge di Stabilità.

Mi pare doveroso premettere che condivido poco o nulla di quanto affermato, pur riscontrando che poi finisco per condividere alcune proposte di revisione. L'unica questione sulla quale mi sento perfettamente allineato è la considerazione che, in oltre 15 anni di onorato servizio, **gli studi di settore hanno determinato un generalizzato aumento dei ricavi e compensi dichiarati.** Non si sa, però (e questo è il punto), se tale effetto sia tutto ascrivibile a loro merito, oppure ad un generalizzato cambiamento delle "abitudini fiscali".

Si parte esaltando il fatto che gli studi sarebbero **strumento concordato con le associazioni di categoria;** non trovo, in questo, alcuna garanzia di correttezza. Anzi, a prescindere dal soggetto che li abbia ideati, realizzati e tradotti in un software, l'unica certezza è che gli studi sono uno strumento talmente misterioso da risultare impenetrabile. Si abbandoni la filosofia, per una volta, e si legga la nota metodologica di uno studio di settore ad un qualsiasi contribuente, provando a chiedergli se riesce a comprenderne il contenuto. Già questo rappresenta una mortificazione del diritto di difesa, che invece dovrebbe essere tutelato.

Si afferma che gli studi *sono liberamente scaricabili dal contribuente che, attraverso il software Ge.ri.co., può conoscere in anticipo – rispetto all'ipotetico accertamento – la soglia di congruità a lui applicabile. Anche questo elemento ha contribuito ad aumentare l'adempimento spontaneo, nel senso che i ricavi stimati dagli studi sono diventati un punto di riferimento ineludibile per ogni contribuente.* Qui proprio non ci siamo, e l'occasione è ottima per rammentare a tutti noi l'ennesima beffa che abbiamo subito nel tempo; l'idea costituzionalmente logica che lo strumento utilizzato dovesse essere reso noto nel periodo di imposta di riferimento, ha fatto

che sì che vengano pubblicati i decreti di approvazione degli studi entro il 31.12, mentre il software viene reso disponibile a primavera inoltrata, tanto è vero che negli ultimi anni sono sempre state concesse proroghe per il versamento delle imposte, proprio per il ritardo nel rilascio dello strumento (che, peraltro, ed anche questo risulterebbe pazzesco in un paese normale, viene tranquillamente modificato sino ad estate inoltrata). Quindi bisogna avere le idee chiare: di **preventivo non vi è nulla**, tanto è che le elaborazioni vengono effettuare sulla scorta delle proiezioni delle dichiarazioni fornite nei primi mesi del successivo periodo ed i decreti pubblicati a dicembre a nulla servono (quindi, l'intervento è solamente di facciata).

Si prosegue riscontrando che gli studi di settore **non possono, da soli, fondare la motivazione di un accertamento**, come correttamente sancito dalla Cassazione, sin dal 2009; infatti sono utilizzati dagli uffici come strumento di selezione del contribuente, molto spesso accertato poi per altre circostanze. Anche tale affermazione risulta parzialmente errata o, per meglio dire, rispondente solo a quanto affermato dall'Agenzia a livello centrale, ma **per nulla corrispondente alle abitudini degli uffici periferici**. Su questo punto ritengo doveroso fare una battaglia di principio: si selezioni, a caso, una buona quantità di inviti al contraddittorio inviati ai contribuenti negli ultimi 5 anni e si considerino le motivazioni ivi contenute. Si avrà modo di constatare, allora, che è ancor oggi diffusa abitudine convocare il contribuente per la non congruità, unitamente ad altre circostanze del tutto irrilevanti, quali la reiterazione del disallineamento nel tempo, il caso del volume dei ricavi o del reddito, ecc. Quindi, ciò che è vero è che lo studio viene ancora massicciamente utilizzato come strumento di accertamento e, per conseguenza, le modalità con cui viene costruito dovrebbero essere cristalline e inattaccabili; così, invece, non è.

Spiace, allora, leggere che *i contribuenti hanno a lungo percepito l'incongruità degli studi come fonte quasi automatica di un accertamento quando, invece, il numero degli accertamenti da studi non ha mai superato i ventimila all'anno – ed è recentemente ulteriormente sceso – ovvero tra il 2 e il 3% del totale dei soggetti incongrui. Forse, i 20 mila soggetti accertati ogni anno (se tanti sono) hanno meno diritti o meno garanzie degli altri?* Va anche riscontrato che molti contribuenti nemmeno sanno di avere esposto nella dichiarazione dei redditi un adeguamento agli studi e, per conseguenza, non rientrano nel novero degli accertabili. E, ancora, non viene forse il dubbio che lo studio di settore da elemento propulsivo dei ricavi – compensi fiscalizzati è oggi divenuto un parametro per non fiscalizzare più di quanto chiede Gerico? E, per finire, non è per caso che quei 20.000 soggetti accertati siano quelli che non intendono allinearsi per principio alle richieste (magari) astruse di un software?

Avendo trovato tanti aspetti positivi negli studi, **se ne propone comunque un restyling** (alternativo all'accantonamento, che io invece preferirei di gran lunga) **basato su tre direttive:**

1. *è necessario distinguere l'incongruità derivante da fragilità economica da quella derivante dalla vera e propria evasione.* Su questo sono assolutamente concorde ed, anzi, aggiungo che bisognerebbe distinguere tra l'imprenditore stolto e quello avveduto, cosa che nessun Gerico riuscirà mai a fare (peraltro, i dati sui quali sono costruiti gli studi mediane proprio queste due posizioni, cosicché l'imprenditore avveduto avrà

- maggior margine di evasione, mentre quello stolto dovrà adeguarsi agli studi);
2. *bisogna modificare in misura sostanziale la natura endogena degli studi. Oggi gli studi generano risultati che dipendono ... dai dati forniti dagli stessi contribuenti Questo aumenta le possibilità di manipolazione e costringe a costruire gli studi in modo sempre più complesso, con note metodologiche del tutto incomprensibili Bisogna integrare i dati degli studi con quelli provenienti da basi dati esogene ...).* Anche qui sono perfettamente concorde, con la considerazione che si giunge a dipingere lo strumento prima incensato come una sorta di guazzabuglio autoreferenziale all'evasore (o presunto tale). Lo spunto è giusto e lo condivido ma, vivendo nel mondo reale, mi chiedo: chi fornisce i dati, quando li fornisce e, soprattutto, chi li valida (ma su questo aspetto c'è un aggancio alla terza proposta di modifica);
3. *... la riforma degli studi va resa coerente con le innovazioni recenti, e in particolare con ...la messa a disposizione dell'Agenzia dell'Entrate a favore dei contribuenti di informazioni che li riguardano per spingerli all'adempimento spontaneo, anche sfruttando i tempi allungati per il ravvedimento operoso.* Qui sono indifferenti; la famosa *compliance* funziona solo e soltanto se le informazioni messe a disposizione del contribuente sono oggettive, precise, inconfutabili e logiche. Se i dati rispondessero a tali caratteri, non vi sarebbe bisogno degli studi di settore, in quanto i medesimi legittimerebbero altre forme di accertamento ben più coerenti con uno stato di diritto.

In conclusione, verrebbe da dire, che **si faccia pure la riforma degli studi di settore** che, ricordiamolo, fanno un gran comodo perché coinvolgono anche il settore dell'IVA; tanto, peggio di così difficilmente potrà andare.

Allora, sembrerebbe più logico, nell'ottica di un corretto uso delle risorse pubbliche, evitare di buttare quattrini per mantenere il sistema degli studi di settore (che nessuno ci dice a chiare lettere quanto costa) e **dirottare le risorse su altre tipologie di controlli e accertamenti**. Bisogna però avere il coraggio di dire che, così facendo, si farà un omaggio alla logica ed al buon senso, anche se – nell'immediato – si perderà quell'introito (oggi certo) derivante dai numerosi adeguamenti quasi automatizzati che vengono effettuati.

Infine, una ultima riflessione andrebbe fatta sui **costi del sistema studi**: sul versante della pubblica amministrazione ci dovrebbe essere trasparenza (come già detto), così come si dovrebbe anche avere la delicatezza di pesare il costo degli studi sul contribuente. Anche in questo caso, appare abbastanza bizzarro il numero e la qualità delle informazioni richieste che, in una ottica di revisione migliorativa, non può essere trascurata. Deve essere delineato un preciso limite allo sforzo che deve fare il cittadino per soddisfare le richieste della pubblica amministrazione; veniamo dalla recente esperienza del 730 precompilato e ci dirigiamo verso l'invio delle informazioni relative alle spese sanitarie. **Questo aspetto non può non rappresentare, tra persone serie, argomento di meditazione e riflessione.**

CONTENZIOSO

Dirigenti illegittimi e danno erariale

di Luigi Ferrajoli

La

CTR Milano, con sentenza

n.2842/15, ha affermato che il giudice tributario deve ritenersi obbligato a denunciare alle competenti Procure (rispettivamente della Corte dei Conti e della Repubblica)

le responsabilità per danno erariale (nonché quelle eventualmente penali) scaturenti dall'annullamento degli avvisi di accertamento a causa della sottoscrizione dei medesimi operata da parte di dirigenti dichiarati "illegittimi" dalla celeberrima sentenza n. 37/15 della Corte Costituzionale.

La questione nasceva dalla tempestiva impugnazione promossa da parte di alcuni contribuenti avverso la sentenza di primo grado, cui aveva fatto seguito il **deposito di una memoria** per il mezzo della quale gli stessi appellanti avevano denunciato il difetto assoluto di attribuzione che inficiava, a loro dire, gli atti impositivi oggetto di impugnazione nel primo grado di giudizio.

Tale censura era fondata sul fatto che gli avvisi di accertamento in questione risultavano essere stati **sottoscritti da soggetti delegati da un Direttore Provinciale che in realtà non era tale**, non essendo lo stesso dotato della relativa (e legittima) qualifica di dirigente dell'AdE, né di prima né di seconda fascia.

La CTR Milano si è innanzitutto premurata di sottolineare come a suo parere **la sentenza della Corte Cost. n. 37/15** (sul cui rilevantissimo portato si fondava la censura mossa da parte degli appellanti) debba ritenersi efficace *ex tunc* relativamente a tutti i rapporti non esauriti, in quanto precedentemente non definiti, stante la natura dichiarativa della pronuncia in questione.

Il Giudice dell'appello ha così sottolineato come non sia possibile procedere al **conferimento di incarichi dirigenziali pubblici** secondo logiche fiduciarie e per il tramite di cooptazioni, anziché attraverso l'indizione di un regolare concorso pubblico.

Procedere in senso diametralmente opposto rispetto alla logica dell'esperimento di un apposito concorso, che trova la propria ragion d'essere nella Costituzione, striderebbe, secondo la CTR, **con la natura di ente pubblico non economico dell'AdE**, titolare esclusivo e generale del potere impositivo statale.

Tale prassi contraria alla legge, a detta della CTR, costituirebbe inoltre una **violazione del diritto dei cittadini a godere di una buona amministrazione** riconosciuto anche in sede eurounitaria.

A detta del Giudice, infatti, nemmeno il nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio può prescindere dallo **svolgimento del concorso pubblico** ed il passaggio ad una diversa fascia funzionale è da considerarsi quale vero e proprio accesso ad un nuovo posto di lavoro, caratterizzato dallo svolgimento di funzioni più elevate.

Secondo la CTR, pertanto, chiunque sia stato nominato dirigente sulla scorta delle **norme dichiarate incostituzionali** deve necessariamente patire la decadenza dall'incarico dirigenziale così assunto, ciò alla luce della forza retroattiva della sentenza n. 37/15 della Corte Cost.

La conseguenza ultima di tutto ciò, secondo il giudice milanese, deve necessariamente identificarsi con la **caducazione degli atti impositivi sottoscritti da soggetti non dotati di delega legittima** in quanto non proveniente da dirigente effettivamente deputato a rilasciarla.

Gli avvisi di accertamento in questione, secondo la CTR, risulterebbero infatti **inficiati da un'incompetenza assoluta** in difetto di attribuzione, sanzionata dall'art.21-*septies* L. n.241/90.

L'usurpazione di funzioni pubbliche integrerebbe, infatti, secondo il Giudice dell'appello, una **fattispecie di straripamento di potere**, in grado di comportare una **nullità assoluta ed insanabile dei relativi atti impositivi**, come tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La CTR Milano, inoltre, facendo riferimento al disposto dell'art.61, co.4 D.Lgs. n.300/99 e dell'art.69, co.1 del medesimo testo normativo, ha ritenuto che il giudice collegiale tributario (in quanto pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.) abbia l'**obbligo giuridico di procedere alla trasmissione alla Procura della Corte dei Conti** relativamente all'eventuale insorgenza di responsabilità per danni erariali e, parallelamente, alla Procura della Repubblica (ai sensi dell'art. 331 c.p.p.) ove siano riscontrabili in relazione alla vicenda oggetto di attenzione profili penalmente rilevanti.

Viepiù, la CTR Milano ha affermato che la sussistenza di una **responsabilità di tipo contabile e penale** può essere riscontrata anche in capo allo stesso giudice collegiale tributario ove quest'ultimo non abbia debitamente provveduto ad inoltrare le denunce di cui alle righe che precedono.

In conseguenza delle premesse appena ripercorse, la CTR Milano ha così ritenuto doveroso provvedere alla **trasmissione del fascicolo di causa alla Procura della Corte dei Conti ed a quella della Repubblica**, nel rispetto dell'obbligo in tal senso gravante in capo al giudice tributario.

CRISI D'IMPRESA

Quando il debito bancario a breve si inchioda: problemi di ristrutturazione

di Massimo Buongiorno

Il debito erogato dalle banche ad un'impresa con **scadenza inferiore a 18 mesi** viene solitamente definito **“a breve termine”**.

La natura delle operazioni può essere molto diversificata potendo includere anche finanziamenti con un piano di ammortamento ma contenuto entro il termine indicato. Quanto rileva di seguito sono invece **le linee messe a disposizione dalla banca per il finanziamento del capitale circolante (anticipazione delle fatture/ri.ba. salvo buon fine, linee import) e per garantire l'elasticità di cassa dell'impresa (apertura di credito in conto corrente)**.

La ratio sottostante a queste operazioni consiste nel fornire all'impresa **uno strumento per allineare incassi e pagamenti e per fronteggiare uscite di cassa impreviste o picchi stagionali**.

Per questo motivo è lecito attendersi che le linee a breve siano frequentemente movimentate, che il saldo sia variabile in corso d'anno e che si alternino periodi di intenso utilizzo a periodo di significativo rientro. Al contrario **quando le linee mostrano una scarsa movimentazione e si attestano su importi superiori al 70% dell'accordato, per le banche suona un primo campanello d'allarme**.

I motivi per i quali il debito a breve si inchioda sono solitamente due:

1. **Le linee a breve sono state utilizzate per finanziare un investimento a medio lungo termine che non ha forniti i risultati sperati;**
2. **L'impresa è entrata in crisi di liquidità e deve attingere risorse, dove è possibile.**

Nell'ottica di ristrutturare il debito e riportare un soddisfacente equilibrio finanziario nell'impresa, il debito a breve deve essere analizzato in profondità e richiede un'attenzione particolare per evitare pericolose sottovalutazioni di problemi esistenti e da risolvere.

Un primo aspetto riguarda **la dinamica degli incassi e dei pagamenti e la conseguente evoluzione dell'esposizione bancaria a breve nel periodo che intercorre tra l'avvio delle attività dei consulenti per la ristrutturazione e la sottoscrizione della convenzione** che regolerà i nuovi rapporti tra banche e impresa. Se l'impresa ha debito a breve inchiodato, **è necessario che venga richiesto al ceto bancario uno stand still** che preveda il mantenimento dell'accordato sulle linee a breve fino a quando non si sarà raggiunto l'accordo.

La trasformazione delle linee a breve in debito consolidato implica un utilizzato sostanzialmente coincidente con l'accordato. In queste situazioni l'incasso dal cliente chiude l'anticipazione ma non genera liquidità disponibile fino a che l'impresa non presenta nuove fatture che riempiono lo spazio liberato dall'incasso dal cliente. Se l'impresa dimentica di chiedere uno *stand still* e le banche riducono l'accordato seguendo la dinamica degli incassi (quello che tecnicamente si definisce "mettere a rientro") gli incassi dai clienti non generano più nuova liquidità, impedendo l'effettuazione di parte o tutti i pagamenti e rendendo impossibile la ristrutturazione.

E' peraltro doveroso notare che **la concessione di uno *stand still* è normalmente subordinata alla presentazione di una previsione mensilizzata degli incassi e dei pagamenti che tranquillizzi il ceto bancario a fronte del rischio di un aggravamento dello stato di insolvenza.**

Un secondo problema riguarda **la presentazione in banca di documenti non idonei all'anticipazione**. Rientrano in questa fattispecie, la presentazione di **fatture inesistenti** (o solamente di ordini non ancora fatturati) e **le presentazioni della stessa fattura a più istituti di credito**.

Pur senza addentrarsi nelle responsabilità in sede civile e anche penale di tali comportamenti, andrà considerato che se l'impresa si è comportata nel modo descritto è **perché gli accordati sugli anticipi sono maggiori dei crediti anticipabili; ne deriva che una parte delle anticipazioni non ha un sottostante commerciale ma è assimilabile ad un'apertura di credito in conto corrente per un accordato che il sistema bancario non ha voluto riconoscere al cliente**.

In tali situazioni, è necessario ricostruire in dettaglio gli importi e **negoziare un consolidamento** del debito con rimborso nel medio o anche lungo termine compatibilmente con la liquidità che l'impresa prevede di generare.

Nei casi di **crisi di liquidità indotte da investimenti sfortunati finanziati con linee a breve** (assai più frequenti di quanto si possa pensare) **si dovrà analogamente procedere ad un consolidamento**, eventualmente valutando la possibilità di **prestare idonee garanzie** (ad esempio un'ipoteca sul nuovo capannone).

In conclusione, **l'utilizzo scorretto delle linee a breve può essere sostenibile per brevi periodi e per un'impresa florida** altrimenti richiede un intervento, spesso difficile da ottenere dal **sistema bancario, ma comunque indispensabile per ricostruire un equilibrio finanziario duraturo**.

ADEMPIMENTI

Entro il 10/11/2015 la rettifica del 730 con la sanzione ridotta

di Luca Mambrin

Scaduto il
23/07/2015 il termine per
la presentazione telematica dei modelli 730, il contribuente, per rimediare alla correzione degli errori o omissioni commessi nella sua predisposizione può ricorrere alla presentazione

- di un **modello 730 integrativo**, nel caso in cui venga riscontrato un errore che comporti un maggior **credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria**, dovuto ad esempio all'omessa indicazione di oneri deducibili o detraibili, oppure debba correggere errori di carattere "formale";
- di un **modello Unico correttivo** (nei termini), se presentato **entro il 30 settembre 2015** o di un **modello Unico integrativo**, se presentato dopo il 30 settembre 2015, ma entro il 30 settembre 2016 per correggere **errori od omissioni che comportino un minor credito o un maggior debito**.

In tale contesto si inseriscono poi **le novità** introdotte dal D.Lgs 175/2014 in tema del nuovo modello 730 precompilato: tra gli aspetti più innovativi, controversi e particolarmente delicati vi è sicuramente la **responsabilità in capo agli intermediari per l'apposizione del visto di conformità**.

In particolare l'art. 5 del D.Lgs n. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di **controlli formali ex art. 36-ter** del D.P.R. n. 600/1973 a seconda che il contribuente presenti il modello 730 precompilato direttamente, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o tramite CAF o professionista abilitato e a seconda che il contribuente accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o correzioni.

In particolare se i modelli 730 precompilati (con o senza modifiche) vengono presentati tramite CAF o professionisti abilitati **il controllo formale ex art. 36-ter viene eseguito in capo agli stessi** in quanto obbligati a **rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione**.

Il successivo art. 6 introduce una specifica responsabilità in capo agli intermediari (CAF e professionisti abilitati) **in caso di errori riscontrati in sede di controllo formale da parte dell'Agenzia**: ai sensi del comma 1 infatti nel caso di rilascio del visto di conformità infedele il

CAF o il professionista incaricato è **tenuto al pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-ter a meno che il visto infedele non sia stato apposto a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Nel caso in cui il CAF o il professionista incaricato si **accorgano** di aver rilasciato un visto di conformità infedele tuttavia è prevista la possibilità **entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa** di presentare:

1. **una dichiarazione rettificativa del contribuente;**
2. o in alternativa, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare una nuova dichiarazione, una **comunicazione dei dati relativi alla rettifica**.

In entrambe le situazioni la responsabilità del CAF o professionista abilitato sarà limitata **al versamento della sola sanzione** prevista dall'art. 13 co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 472/1997, **ridotta ad 1/8 se il versamento è effettuato entro tale data (10/11/2015); il contribuente dovrà invece versare la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi.**

Come chiarito poi anche nella **C.M. 26/E/2015** il versamento della sanzione dovuta dal CAF/professionista abilitato deve essere effettuata tramite il modello F24 nel quale vanno riportati:

1. **i dati anagrafici del CAF / professionista abilitato;**
2. il **codice fiscale del contribuente** nel rigo “Codice fiscale coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;
3. il **“Codice identificativo”;**
4. il **codice tributo**.

La recente **R.M. 69/E/2015**, ha istituito il **codice identificativo “73” denominato “contribuente”** per permettere la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto “contribuente”, intestatario della dichiarazione dei redditi oggetto dell'errato visto di conformità.

Per il versamento dell'importo dovuto **il codice tributo da utilizzare è “8925”**, istituito con la R.M. n. 388/E/2007; in sede di compilazione del modello F24, **da predisporre per ogni singola dichiarazione rettificativa ovvero comunicazione**, nella sezione “CONTRIBUENTE”, negli appositi campi, devono essere riportati:

1. **il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del CAF o del professionista,** intestatario della delega di pagamento;
2. nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va riportato **il codice fiscale del contribuente, unitamente all'indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “73”**.

IVA

L'utilizzo esclusivo di carte di credito e debito evita la tenuta della scheda carburante

di Luca Caramaschi

Il D.L. n.70 del 13 maggio 2011 (provvedimento noto come "D.L. Sviluppo") ha modificato con decorrenza 14/5/2011 le previsioni contenute nel richiamato DPR n.444/1997, provvedimento che regola e disciplina l'obbligo di tenuta della **scheda carburante** quale strumento di certificazione dell'acquisto di carburante per autotrazione. In particolare la lett. l) c. 1 dell'art.7 del citato D.L., nello stabilire il principio a cui deve attenersi la semplificazione introdotta con il predetto decreto, prevede la "*abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate*". Nel tradurre in concreto tale principio, la lett. p) co. 2 dell'art.7 del D.L. Sviluppo ha introdotto una modifica al richiamato DPR n.444/1997, aggiungendo un nuovo co. 4 all'art.1 che prevede quanto segue "*In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento*". Nella sostanza, quindi, viene introdotta una ulteriore ipotesi di esonero dall'obbligo di compilazione della **scheda carburante** per i soggetti Iva (senza alcuna distinzione o limitazione e, quindi, soggetti interessati sono sia imprese che professionisti, sia organizzati in forma individuale che collettiva) che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante **carte di credito, bancomat e carte prepagate**. Ecco, quindi, che in virtù di tali modifiche, gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) e carte prepagate consentiranno ai soggetti Iva, ordinariamente tenuti alla compilazione della scheda carburante, di liberarsi da quest'obbligo (salvo quanto tra un attivo si andrà a commentare).

La previsione normativa, tuttavia, precisa che i suddetti mezzi di pagamento "elettronici" devono essere emessi dagli operatori finanziari indicati nell'art.7 c. 6 del DPR n.605/73, ovvero: le banche, Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV), le società di gestione del risparmio (SGR), nonché ogni altro operatore finanziario. Tali soggetti hanno, infatti, l'obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria l'esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria; le stesse saranno archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Tale soluzione ha trovato compiuta applicazione attraverso i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la **CM n.42/E del 9/11/2012**.

Il primo chiarimento da segnalare riguarda la necessità di effettuare una “scelta di campo” rispetto alle modalità di certificazione dei rifornimenti di carburante presso impianti stradali posto che *“La norma esonera dall'obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate”*. In altre parole non viene ammessa la forma “mista”: se il contribuente decide di utilizzare la semplificazione del D.L. Sviluppo e, quindi, evita la scheda carburante per la certificazione, finisce per rinunciarvi del tutto, con la conseguenza che egli finirà anche per perdere la possibilità di certificare i rifornimenti effettuati per contanti. Si tratta di una limitazione di non poco conto, visto che sarà capitato a tutti di trovarsi in situazioni nelle quali i dispositivi elettronici di pagamento non funzionano (che si tratti di una verità o che sia solo asserita dall'esercente) e, quindi, di dover provvedere al pagamento con i contanti. Qualcuno aveva ipotizzato di poter utilizzare una sorta di **“scheda carburante di emergenza”** ossia una scheda da utilizzare quando ci si trovava a dover utilizzare il contante. Così però non potrà essere, stante la posizione rigorosa assunta dall'Amministrazione Finanziaria.

Un secondo aspetto da evidenziare riguarda il documento che materialmente gli operatori saranno chiamati a registrare in contabilità; la circolare in commento al riguardo afferma *“Si ritiene, pertanto, necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione e che dall'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo.”* Quindi, risulterebbero del tutto inutili le ricevute rilasciate al momento dell'effettuazione del pagamento (le ricevuto emesse dal POS) ma occorrerebbe far riferimento all'estratto conto periodico nel quale vengono riepilogati i pagamenti. Peraltro, occorre anche verificare che su tale documento siano evidenziati i dati richiesti per l'individuazione dell'acquisto, ma sotto tale profilo le finanziarie che gestiscono le carte di credito, se non sono allineate, presumibilmente lo andranno a fare con sufficiente celerità. La citata C.M. 42E/12 precisa, inoltre che tale modalità di certificazione consente, oltre alla deduzione del costo, anche la detrazione dell'Iva. Sul versante Iva occorre peraltro notare che i principi contenuti negli articoli 19 e 25 del DPR n.633/1972 vincolano il diritto alla detrazione dell'imposta all'utilizzo e alla registrazione della fattura in quanto documento che evidenzia il tributo assolto sull'acquisto in maniera esposta. In effetti la **“scheda carburante”** era uno strumento che, oltre che ad identificare il veicolo rifornito e certificare la transazione, permetteva anche lo scorporo dell'imposta. Con intento semplificatore (forse eccessivo ma apprezzabile), l'Agenzia ha dunque deciso di derogare a tale previsione: per recuperare tale imposta in detrazione non basterà, dunque, registrare i movimenti della carta di credito quali numerari sul libro giornale, ma sarà necessario annotarli con lo scorporo dell'imposta e registrarli sui registri Iva; operazioni, quindi, che dal punto di vista contabile risultano tutt'altro che semplici visto che occorre far riferimento ad un estratto conto (chi si occupa più direttamente degli aspetti contabili avrà ben presente questo problema). Vi è chi ipotizza di predisporre un documento riepilogativo dei rifornimenti da utilizzare per la registrazione ai fini Iva ma a parere di chi

scrive tale soluzione pare poco soddisfacente: *in primis* perché l'Agenzia ha richiamato esplicitamente l'utilizzo dell'estratto conto, in seconda battuta perché con tale ultima soluzione in definitiva ci si troverebbe un surrogato della scheda carburante. Quindi che senso avrebbe utilizzare una procedura derogatoria ed alternativa?

In merito alla gestione dei pagamenti tramite **carte finanziarie** (ad esclusione del "netting"), l'Agenzia ha inoltre chiarito che:

- l'acquisto deve essere fatto con una tessera intestata al soggetto che intende portare in deduzione la spesa (quindi non possono valere carte di credito intestate a familiari oppure ad una società ovvero altre situazioni di questo tipo); tal posizione pare piuttosto ragionevole (anche se limitante) altrimenti verrebbe meno la possibilità di creare un riferimento con il soggetto che sostiene il costo (si ricordi che invece lo strumento di pagamento è del tutto irrilevante quando si sta utilizzando la scheda carburante);
- se vengono effettuati altri acquisti oltre al carburante (catene da neve, tappetini auto, ecc) gli acquisti vanno distinti attraverso separati pagamenti; per gli acquisti di carburante può bastare la sola transazione certificata dalla documentazione finanziaria, mentre per gli altri acquisti sarà necessario il rilascio di un documento fiscale atto a certificare la spesa (fattura).
- la carta utilizzata non è necessario che sia utilizzata per il solo acquisto di carburanti ma neppure deve essere una carta relativa alla sola attività d'impresa / lavoro autonomo, in quanto con essa possono essere effettuati anche acquisti relativi alla sfera personale / familiare.

Proprio il fatto che tale spesa possa essere effettuata con uno strumento di pagamento che può essere utilizzato anche per la sfera extra professionale lascia piuttosto perplessi, circa l'efficacia degli strumenti di certificazione. In particolare pare piuttosto arduo creare un collegamento univoco tra veicolo rifornito e costo sostenuto visto che manca la firma del gestore che in precedenza certificava tale aspetto. Derogando alla scheda carburante la necessità di dare inerenza alla spesa è completamente nelle mani del contribuente che dovrà provvedere autonomamente a tal fine. Analoghe perplessità sorgono anche nel caso di più vetture intestate alla stessa impresa, magari con regole di deducibilità / detrazione diverse tra di loro (ad esempio, una vettura ad uso promiscuo, un autocarro ed una vettura data in uso promiscuo al dipendente). Peraltra l'Agenzia non avanza richieste specifiche a tal fine: *"Le richiamate indicazioni si riferiscono, evidentemente, ad un contenuto "minimo" che deve risultare dalla documentazione dell'acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini Iva sia la deduzione del relativo costo. Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore – dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione – possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione."*

Quindi le modalità che permettono di rendere più oggettiva possibile tale individuazione sono sicuramente ben accette, in caso contrario ci si esporrà a rischi di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria (soprattutto nel caso di ingenti acquisti di carburante). Motivo che in molti casi induce a sfruttare le forme tradizionali di certificazione dei rifornimenti, svuotando di fatto il significato dell'agevolazione in commento.